

Capitolato Speciale d'Appalto

Procedura negoziata per l'affidamento, tramite contratto aperto, in due lotti del servizio di trasporto e/o movimentazione o noleggio di strumenti musicali occorrente a FONDAZIONE MILANO così ripartita:

Lotto 1 – servizio di trasporto/movimentazione strumenti musicali - CIG 17476763DB

Lotto 2 – servizio di noleggio strumenti musicali - CIG 1747678581

(i) INDICE

<i>PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO RICHiesto</i>	3
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO	3
ART. 2 – TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO – MODALITA' DI INTERVENTO	3
ART 2.1 - SERVIZI DI TRASPORTO E/O MOVIMENTAZIONE	3
ART. 2.2 - SERVIZI DI NOLEGGIO DI PIANOFORTI	4
ART. 3 – DESCRIZIONE CORRISPETTIVI UNITARI PER SINGOLO SERVIZIO	4
ART. 4 – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	5
ART. 5 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	5
ART. 6 – GESTIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 7 – REFERENTE DELLA FORNITURA	6
Art. 8 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE (DUVRI)	6
Art.9 – OBBLIGHI DEL FORNITORE	6
<i>Parte II</i>	7
<i>CLAUSOLE CONTRATTUALI</i>	7
ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA	7
ART. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO	7
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO	7
ART. 4 - INVARIABILITA'/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI	8
ART. 5 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA - IMPRESA AGGIUDICATARIA (solo per lotto 1)	8
ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	9
ART. 8 – CAUSE SOPRAVVENUTE –SOSPENSIONE	9
ART. 9 – SUBAPPALTO	9
ART. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 11 – RESPONSABILITA'	10
ART. 12 - PERSONALE	10
ART. 13 - FALLIMENTO DEL FORNITORE O MORTE DEL TITOLARE	11
ART. 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	11
ART. 15 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	12
ART. 16 – CONTROLLI/VIGILANZA	12
ART. 17 - PENALITA'	12
ART. 18 - ESECUZIONE IN DANNO	12
ART. 19 - RISOLUZIONE	13
ART. 20 – POLIZZA ASSICURATIVA (solo per lotto 1)	13
ART. 21 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	13
ART. 22 - RECESSO	13
ART. 23 - FORO COMPETENTE	14
ART. 24 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	14
ART. 25 – STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE	14
ART. 26 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	14

PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO RICHIESTO
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto del presente appalto, l'affidamento dei servizi delle seguenti tipologie: trasporto di strumenti, e/o movimentazione, tra le sedi di Fondazione Milano e/o verso altri Enti, e il noleggio di strumenti musicali per l'organizzazione di eventi o manifestazioni e concerti.

ART. 2 – TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO – MODALITA' DI INTERVENTO

I servizi richiesti sono quelli individuati nei seguenti lotti:

- Lotto 1 servizio trasporto e/o movimentazione strumenti musicali (art. 2.1)
- Lotto 2 servizio noleggio strumenti musicali (art 2.2)

ART 2.1 - SERVIZI DI TRASPORTO E/O MOVIMENTAZIONE

I servizi di trasporto e/o movimentazione possono essere richiesti nei seguenti modi:

1. andata e ritorno nelle e tra le nostre sedi;
2. andata e ritorno dalle nostre sedi verso altri enti;
3. movimentazione interna nelle nostre sedi.

I servizi di trasporto e/o movimentazione possono essere richiesti, tutti i giorni della settimana, sabato e festivi inclusi, con adeguato preavviso, con destinazione:

- entro la cerchia di Milano
- fuori Milano – oltre 150 km;

I carichi dei trasporti e/o movimentazione, mediamente richiesti, a titolo d'esempio, sono così composti:

A. CARICO PESANTE:	<i>1 pianoforte grancoda, oppure, 1 pianoforte a coda, oppure, 3 timpani, oppure, 1 grancassa.</i>
B. CARICO MEDIO	<i>1 pianoforte verticale, oppure, 1 pianoforte quarto di coda, oppure, 1 pianoforte mezza coda, oppure, 1 clavicembalo, oppure, 3 timpani, oppure 1 arpa;</i>
C. CARICO MEDIO ORCHESTRA BAROCCA	<i>1 clavicembalo organo portativo, 2 scatole di leggj; oppure strumenti vari di medio/piccolo taglio, set timpani e alcuni strumenti a percussione, arpa, accessori, sedie e leggj per 35/40 musicisti.</i>
D. CARICO MEDIO ORCESTRA CLASSICA	<i>3 timpani, 1 seggiolino da timpanista, 30 sedie in plastica, 2 scatole di leggj, 1 leggio da direttore.</i>
E. CARICO LEGGERO	<i>leggj, violini, chitarre elettriche, casse acustiche e cavi, piccoli strumenti.</i>
F. CARICO SPECIALE ORCHESTRA CLASSICA	<i>3 timpani, 1 seggiolino da timpanista, 1 grancassa, 1 tastiera (xilofono o vibrafon), 1 arpa, 30 sedie in plastica, 2 scatole leggj, 1 leggio da direttore.</i>
G. CARICO SPECIALE ORCHESTRA BAROCCA	<i>1 clavicembalo, 1 organo portativo, 1 arpa barocca, 2 scatole leggj;</i>
H. MOVIMENTAZIONE INTERNA	<i>le stesse composizioni sopra riportate potranno essere richieste anche da un'aula all'altra, da un piano all'altro oppure dall'interno all'esterno della sede e/o viceversa.</i>

Capitolato speciale d'appalto – trasporto e noleggio strumenti

Si riporta nella tabella successiva il volume medio di trasporti e/o movimentazione effettuati negli ultimi due anni suddivisi per tipologia:

giorno	pesante	medio	leggero	Totale complessivo
Feriale a/r	1	17	28	46
Feriale interno sede		9	6	15
Festivo a/r	2	29		31
Festivo interno sede	2			2
Totale	5	55	34	94

ART. 2.2 - SERVIZI DI NOLEGGIO DI PIANOFORTI

Il servizio di noleggio dello strumento musicale include le seguenti prestazioni:

1. trasporto andata e ritorno al luogo della manifestazione;
2. accordatura dello strumento
3. assicurazione per furto e incendio

I servizi di noleggio possono essere richiesti, tutti i giorni della settimana, sabato e festivi inclusi, con adeguato preavviso.

A titolo d'esempio negli ultimi due anni sono stati richiesti 16 noleggi di pianoforti mezza coda

Fondazione Milano si riserva di chiedere anche altre tipologie di trasporti/movimentazioni/noleggi, non espressamente descritte nell'elenco, fino al 30% dell'importo contrattuale, verificando preventivamente la disponibilità e le condizioni economiche.

ART. 3 – DESCRIZIONE CORRISPETTIVI UNITARI PER SINGOLO SERVIZIO

I corrispettivi unitari, a base di gara, per ogni servizio richiesto sono indicati nella tabella seguente:

LOTTO 1

Trasporto con modalità	Corrispettivo del trasporto compreso costo delle uscite (€)	Quota trasporto applicabile al singolo piano (€)	Delta trasporto se effettuato in gg festivi e/o orari notturni (€)	Delta del trasporto se oltre i 150 km . (fuori Milano) (€)
andata e ritorno (ar)	A	B	C	D
Carico pesante (punto A)	450,00€	20,00€	100,00 €	100,00€
Carico medio (B,C,D)	350,00€	20,00€	80,00 €	100,00€
Carico leggero (E)	200,00€	20,00€	80,00 €	100,00€
Carico speciale (F,G)	600,00€	20,00€	100,00 €	100,00€
Interno alla singola sede	A	B	C	D
Carico pesante (punto A)	250,00€			
Carico medio (B,C,D)	200,00€			
Carico leggero (e)	100,00€			

Capitolato speciale d'appalto – trasporto e noleggio strumenti

LOTTO 2

Noleggio e accordatura	350,00			
------------------------	--------	--	--	--

I corrispettivi indicati per il trasporto/movimentazione o noleggio sono omnicomprensivi di:

- uscita per eventuale sopralluogo
- uscita
- trasporto e mezzi di trasporto necessari
- materiale di imballo
- materiali e mezzi di sicurezza
- richiesta di permessi Comunali a carico della ditta aggiudicataria del servizio
- noleggio (solo per lotto 2)
- accordatura (solo per lotto 2)

ART. 4 – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Gli interventi richiesti potrebbero essere richiesti a partire dalle seguenti sedi e/o verso le seguenti sedi:

- | | |
|---|-------|
| • Dipartimento di Cinema e Jazz Via Colletta, 51 | 20137 |
| • Dipartimento di Musica Via Stilicone, 36 | 20154 |
| • Dipartimento di Lingue Via Alex Visconti 18 | 20151 |
| • Auditorium Lattuada C.so di Porta Vigentina, 15 | 20121 |
| • Auditorium di Via Quarenghi, 12 | 20151 |
| • Centro di Educazione Musicale (Cem) di Via Decorati, 10 | 20138 |
| • Dipartimento di Teatro "Paolo Grassi" di Via Salasco, 4 | 20136 |

Le sedi indicate sono suscettibili di variazioni. Di ogni eventuale cambiamento, Fondazione Milano darà debita comunicazione via e-mail o via fax.

ART. 5 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

I servizi, secondo le diverse tipologie riportate all'art. 2 parte I del presente Capitolato Speciale D'appalto di entrambi i lotti devono essere resi adottando tutte le misure di sicurezza e dovranno comprendere:

- carico in sede al piano indicato,
- trasporto,
- allestimento presso il luogo e il piano di destinazione entro la data e l'ora indicata,
- (solo per il lotto 2) deve garantire l'accordatura, dopo l'arrivo a destinazione e comunque prima della manifestazione/concerto
- disallestimento previsto alla data e ora indicata,
- ritorno in sede e scarico al piano indicato negli orari richiesti,
- il materiale di imballaggio necessario a mettere in sicurezza gli strumenti trasportati da ogni eventuale danno,
- i mezzi atti ad agevolare gli spostamenti richiesti,
- deve essere reso anche in giornate pre-festive e festive,

I corrispettivi indicati all'art. 3 parte I del presente Capitolato Speciale d'Appalto comprendono tutte le voci descritte al punto precedente.

Capitolato speciale d'appalto – trasporto e noleggio strumenti

Le tipologie ed i quantitativi dei servizi richiesti, il luogo presso il quale dovrà essere effettuato il servizio, verranno di volta in volta confermati tramite emissione di ordine da parte dell'Ufficio Approvvigionamenti.

Saranno a carico dell'aggiudicatario le responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto o alla non correttezza, rispetto all'ordine, del servizio effettuato, come da controlli previsti all'art 16 Parte II del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Pertanto è richiesto l'obbligo, da parte dell'aggiudicatario, di stipulare una polizza assicurativa di cui all'art. 20 - Parte II del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora si riscontrassero difformità nell'esecuzione del servizio Fondazione Milano provvederà all'applicazione delle penali previste all'art. 17 – Parte II del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a risolvere il contratto nel caso in cui si verificano le condizioni previste all'art.19 - Parte II del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Al fine di adottare preventivamente tutte le misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni, e quindi per visionare problemi, criticità e rischi inerenti agli spostamenti richiesti è obbligatorio, pena l'esclusione, il sopralluogo da prenotare, entro il 21/4/2011, delle seguenti sedi:

- Dipartimento di Musica Via Stilicone, 36 20154
- Auditorium Lattuada C.so di Porta Vigentina, 15 20121

La richiesta di sopralluogo deve essere inviata all'indirizzo mail appalti@fondazionemilano.eu

ART. 6 – GESTIONE DEL CONTRATTO

La responsabilità della gestione del contratto è a carico della Responsabile dell'Organizzazione del dipartimento di Musica che coordinerà e gestirà il piano degli interventi e la verifica degli stessi. Gli ordini saranno inviati e formalizzati dell'Ufficio Approvvigionamenti. Quest'ultimo e gli uffici espressamente autorizzati alla stipula del contratto invieranno direttamente gli ordini tramite mail ,fax o pec.

ART. 7 – REFERENTE DELLA FORNITURA

L'aggiudicataria della fornitura oggetto del presente capitolato, si impegna a garantire la presenza di un referente a cui Fondazione Milano farà riferimento per gli ordini, le consegne e tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato. Il nominativo del referente deve essere comunicato entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione all'Ufficio Approvvigionamenti.

ART. 8 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE (DUVRI)

Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento, Fondazione Milano redigerà il documento unico di valutazione del rischio da interferenze DUVRI, in cui sarà riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l'attività del Committente e dell'impresa appaltatrice e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi (art. 26 del D. Lgs. 81/2008). Tale documento sarà allegato al contratto di appalto.

ART.9 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

L'aggiudicatario è tenuto a fornire il servizio:

1. entro i tempi e le modalità richieste
2. adottando tutte le misure di sicurezza

Capitolato speciale d'appalto – trasporto e noleggio strumenti

3. di manlevare, fin dalla firma del presente Capitolato Speciale D'appalto, Fondazione Milano di tutti i danni causati ad altri Enti durante l'espletamento del singolo servizio.
4. (solo per il lotto 2) deve garantire l'accordatura, dopo l'arrivo a destinazione e comunque prima della manifestazione/concerto
5. fornire ad ogni richiesta di servizio, la fattura relativa ai servizi ordinati, suddivisa per ciascuna sede di Fondazione Milano, indicando gli estremi degli ordini inviati e il CIG identificativo della procedura di gara come da art.14 Parte II del presente Capitolato D'appalto. La mancata trasmissione o mancata disponibilità di fatture con suddivisione analitica dei servizi ordinati ed effettuati per sede comporterà l'applicazione della penale prevista all'art. 17 Parte II del presente capitolato d'appalto.

Parte II

CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA

Le condizioni e modalità dei servizi sono quelle indicate nel presente documento e nell'offerta presentata.

ART. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO

Il contratto che si intende stipulare è un contratto "aperto", nel senso che il fornitore è vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del Codice Civile, mentre Fondazione Milano potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, i servizi oggetto del presente capitolato, fino alla concorrenza dell'importo massimo di :

Lotto 1- **trasporto/movimentazione strumenti musicali** € 25.000,00 (oltre I.V.A), più oneri della sicurezza pari a € 250,00 (oltre IVA) non soggetti a ribasso.

Lotto 2- **noleggio strumenti musicali** € 6.000,00 (oltre I.V.A), più oneri della sicurezza pari a € 60,00 (oltre IVA) non soggetti a ribasso.

All'aggiudicatario sarà corrisposto un pagamento a misura, in riferimento al servizio effettivamente eseguito e richiesto. Di conseguenza, per ogni singolo trasporto/movimentazione/noleggio sarà riconosciuto all'affidataria un corrispettivo pari al prezzo unitario indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 3 – parte prima, e alle relative componenti di prezzo correlate, a cui verrà applicata il ribasso unico proposto dallo stesso in sede di presentazione dell'offerta.

Trattandosi di contratto aperto gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, verranno corrisposti nella misura di 1,5 euro (oltre iva) per ogni singolo trasporto (lotto1 e lotto2).

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di due anni a decorrere dalla data di stipulazione e/o dalla data di emissione dell'ordine di avvio del servizio con un periodo di prova prevista di quattro mesi, durante il quale la Fondazione valuterà la qualità e la regolare esecuzione degli interventi.

Capitolato speciale d'appalto – trasporto e noleggio strumenti

Fondazione Milano si riserva la facoltà di chiedere la prosecuzione del servizio per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno 10 giorni solari.

ART. 4 - INVARIABILITA'/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

La revisione periodica del prezzo viene operata, sulla base di una istruttoria condotta dal dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto.

La revisione di cui al comma 1 viene operata, a partire dal secondo anno di esecuzione contrattuale, sulla base dei dati pubblicati all'Osservatorio ai sensi dell'articolo 7, comma 4 lettera c) e comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006.

A pena di decadenza, l'appaltatore presenta a Fondazione Milano l'istanza di revisione prezzi entro sessanta giorni dal termine di esecuzione contrattuale.

ART. 5 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Fondazione Milano si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA - IMPRESA AGGIUDICATARIA (solo per lotto 1)

L'aggiudicataria del Lotto 1 sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, una cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso del requisito della qualità ai sensi dell'art. 75 comma 7 del "CODICE".

Per fruire del beneficio della riduzione l'operatore economico dovrà allegare al deposito copia della certificazione di qualità comprovante il diritto alla riduzione.

Si precisa che in caso di ATI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del "Fondazione Milano" e intestate al concorrente; inoltre, dovranno essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

Nel caso la polizza sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, dovrà essere allegata in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia dovrà avere validità

Capitolato speciale d'appalto – trasporto e noleggio strumenti

temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

La garanzia fidejussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venticinque percento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Le modalità di svincolo saranno definite dal Settore cui è demandata la gestione del contratto.

ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di forniture.

Il fornitore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^a, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare, il fornitore accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2° comma, le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli: "invariabilità/revisione dei corrispettivi", "cause sopravvenute-sospensione", "pagamenti e fatturazione", "clausola risolutiva espressa" e "recesso".

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

ART. 8 – CAUSE SOPRAVVENUTE –SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Fondazione Milano, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 60 giorni è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

Fondazione Milano, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 giorni senza che il fornitore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto da Fondazione Milano almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

ART. 9 – SUBAPPALTO

Si richiamano tutte le norme di legge concernenti la disciplina del subappalto e in particolare le seguenti:

Capitolato speciale d'appalto – trasporto e noleggio strumenti

- D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici - art. 118 Subappalto
- D.P.R. 21-12-1999 n. 554 - Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici - art. 141 Subappalto
- D.L. 4-7-2006 n. 223 - art. 35. Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale - Comma 28
- D.Lgs. 10-9-2003 n. 276 – (Legge Biagi) - art. 29. Appalto
- L. 13-9-1982 n. 646 - Disposizioni in materia di misure di prevenzione - art.21 a cui espressamente si rinvia.

Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo contrattuale.

ART. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Fondazione Milano si riserva la facoltà di cessione del contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni/servizi pubblici alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 11 – RESPONSABILITA'

Il fornitore è responsabile nei confronti di Fondazione Milano dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì, responsabile nei confronti di Fondazione Milano e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo al fornitore di mantenere Fondazione Milano sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 12 - PERSONALE

Inquadramento contrattuale.

Il fornitore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Doveri del personale

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e essere munito ad esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro .

Adempimenti dell'impresa

Il fornitore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il fornitore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 81/2008).

Capitolato speciale d'appalto – trasporto e noleggio strumenti

In caso di esecuzione della fornitura all'interno dei luoghi di lavoro di Fondazione Milano, il fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. n. 81/2008, a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato) per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 13 - FALLIMENTO DEL FORNITORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del fornitore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Fondazione Milano proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il fornitore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, Fondazione Milano ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione sarà effettuata mensilmente e sarà commisurata alla quantità di trasporti/movimentazioni/noleggi effettuati nel mese antecedente alla fatturazione. In fattura, o in report allegato, dovranno essere elencati analiticamente gli interventi effettuati.

Il pagamento delle fatture emesse avverrà tramite bonifico bancario - 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura fine mese.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Fondazione Milano – Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- data;
- importo contrattuale espresso in euro;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente – Codice CAB – ABI – IBAN ecc)
- nr. C.I.G.
- nr. Ordine/i
- ogni altra indicazione utile.

Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo.

In caso di subappalto è fatto obbligo all'aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicataria non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione

Capitolato speciale d'appalto – trasporto e noleggio strumenti
appaltante sospende il successivo pagamento a favore della stessa.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione di Fondazione Milano.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art 1284 cc.

Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato alla capogruppo.

ART. 15 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche e integrazioni.

ART. 16 – CONTROLLI/VIGILANZA

Fondazione Milano si riserva la facoltà, per tutta la durata della fornitura, di sottoporre il servizio a controlli/vigilanza, diretti a verificare la qualità e le modalità dei servizi offerti.

Qualora si riscontrassero difformità, Fondazione Milano potrà procedere ad ulteriori verifiche le cui spese saranno a carico del fornitore, e all'applicazione delle penali previste all'art. 17 – Parte II del presente capitolato d'appalto e a risolvere il contratto nel caso in cui si verificano le condizioni previste all'art.22 Parte II del presente capitolato d'appalto.

ART. 17 - PENALITÀ

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:

- € 100,00 per ogni difformità nel trasporto effettuato, rispetto a quanto previsto dall'art. I parte prima del presente Capitolato Speciale d'Appalto, emersa a seguito dei controlli di cui all'art. 16, Parte II del presente Capitolato d'appalto.
- € 300,00 per interventi effettuati oltre i tempi richiesti e pattuiti;
- € 50,00 per ogni mancata trasmissione o disponibilità delle fatturazioni analitiche mensili per servizi effettuati nelle/ per le diverse sedi, indicati all'art. 4, Parte I del presente Capitolato e dall'art. 14 parte II del presente Capitolato Speciale D'appalto.
- € 50,00 per ogni mancato utilizzo, da parte del personale, del tesserino di riconoscimento (art. 12 parte II).
- € 200,00 per ogni mancata accordatura dello strumento come richiesto dall'art. 2.2 parte I del Capitolato Speciale d'Appalto.

Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, verso cui il fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da Fondazione Milano.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni Fondazione Milano procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto di Fondazione Milano al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 18 - ESECUZIONE IN DANNO

Capitolato speciale d'appalto – trasporto e noleggio strumenti

Qualora il fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, Fondazione Milano potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal prestatore di servizi/fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati da Fondazione Milano.

ART. 19 - RISOLUZIONE

Fondazione Milano si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di applicazioni di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

1. realizzazione, per più di 3 volte, di trasporti/movimentazioni/noleggi affetti da vizi che rendano inidonei gli strumenti su cui sono state effettuate all'uso a cui sono destinati (art.1492 C.C.).
2. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

In ogni caso è fatto salvo il diritto di Fondazione Milano di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, Fondazione Milano potrà procedere alla revoca dell'assegnazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 20 – POLIZZA ASSICURATIVA (solo per lotto 1)

L'aggiudicatario del lotto 1 è obbligato a produrre una polizza assicurativa all risk, senza franchigia, da chiedo a chiedo, che tenga indenne la stazione appaltante contro tutti i rischi del trasporto compreso furto/rapina e durante le operazioni di carico e scarico della merce trasportata.

Tale polizza assicurativa dovrà quindi essere stipulata per una somma di 500.000,00=

La polizza deve coprire i rischi d'incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici.

L'appaltatore trasmette al Responsabile dell'Ufficio Approvvigionamenti copia della polizza di cui al presente articolo, entro dieci giorni dall'aggiudicazione oppure entro la data di esecuzione del primo trasporto.

ART. 21 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato, nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

FIRMA del contraente.....

ART. 22 - RECESSO

Fondazione Milano si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R.

Capitolato speciale d'appalto – trasporto e noleggio strumenti

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso Fondazione Milano si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione Comunale;
- spese sostenute dall'appaltatore;

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 24 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale per gli appalti di opere e somministrazioni da eseguirsi per conto di Fondazione Milano.

ART. 25 – STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato mediante forma privata a cura del Direttore Generale Vicario di Fondazione Milano.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 26 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il fornitore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento della fornitura e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento della fornitura.

Il fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.